



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

26/102/CU3/C18

**POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 26 GIUGNO 2026, N. 108, RECANTE “DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA DI SPORT, PER LO SVOLGIMENTO DI
GRANDI EVENTI E L’EFFICACIA DEL DOCUMENTO DI
IDENTITÀ”**

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole con la richiesta di accoglimento della proposta emendativa di seguito riportata:

Proposta ablativa

8

L’articolo 8 è soppresso.

In subordine

Proposta parzialmente ablativa

8/8.3, 8.4, 8.15

I commi 3, 4 e 15 sono soppressi.

In subordine

Proposta additiva

8/8.3, 8.4, 8.15

Ai commi 3, 4 e 15, aggiungere il seguente periodo: «Il presente comma non si applica nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

Relazione illustrativa

Si premette che le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge, concernenti il riordino dell'Unione Italiana Tiro a Segno, si riferirebbero ai beni appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico. In questo senso si esprime anche il dossier del Servizio studi: *"Il comma 3 disciplina il regime dei beni pubblici utilizzati dalle sezioni di tiro a segno nazionale. La disposizione riguarda i beni che appartengono al demanio dello Stato (esclusi, quindi, i beni del patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato) o al demanio di un altro ente pubblico e che sono già in uso alle sezioni di tiro a segno nazionale. La norma stabilisce che questi beni siano concessi in uso a titolo gratuito all'Unione italiana tiro a segno. L'UIITS è tenuta a destinare tali beni alle finalità istituzionali e sportive previste dalla legge."*

Le Province autonome di Trento e di Bolzano, tuttavia, non condividono né la forma di queste disposizioni, per le quali si è scelto di emanare un decreto-legge, che presupporrebbe la sussistenza di casi straordinari di necessità e urgenza, né il contenuto, perché di fatto comporterebbero una "espropriazione" dei beni appartenenti agli enti pubblici.

Si ricordano di seguito le disposizioni dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le relative norme di attuazione in materia di patrimonio.

L'art. 68 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) prevede che:

«Le province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della Regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale.»

In attuazione di tale disposizione statutaria, il d.lgs. 2 settembre 1997, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle Province autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilità) e il d.lgs. 21 dicembre 1998, n. 495 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di trasferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione) hanno disciplinato il trasferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano di numerosi immobili e beni appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato, compresi i poligoni di tiro.



Tali immobili, infatti, non appartengono più al demanio o al patrimonio dello Stato, bensì alla sfera giuridica delle province autonome, che ne sono divenute titolari in virtù di disposizioni aventi rango costituzionale o comunque strettamente connesse all'attuazione dello Statuto speciale.

Per quanto concerne la provincia autonoma di Bolzano preme inoltre osservare che, allo stato attuale, sono in corso ulteriori procedure di trasferimento di beni immobili e mobili in favore della stessa, con riferimento alle quali quest'ultima è già stata immessa nel possesso degli immobili sulla base di verbali di consegna provvisoria.

Tali trasferimenti trovano il proprio fondamento in specifici protocolli d'intesa e accordi di programma sottoscritti tra la Provincia autonoma di Bolzano, il Ministero della Difesa e l'Agenzia del Demanio, i quali prevedono la cessione anticipata e provvisoria degli immobili e dei beni ai fini del loro utilizzo da parte della Provincia, rinviando il trasferimento della proprietà ad una fase successiva. In particolare, la consegna anticipata degli immobili e dei beni costituisce un elemento essenziale degli accordi già perfezionati tra le parti e rappresenta una fase del più ampio procedimento di trasferimento, destinato a concludersi mediante il passaggio definitivo della proprietà alla Provincia autonoma di Bolzano, anche attraverso operazioni permutative correlate alla realizzazione delle opere concordate.

Ne consegue che le disposizioni di cui all'art. 8, commi 3, 4 e 15, del D.L. n. 108/2026 si pongono in evidente contrasto con il regime di autonomia speciale riconosciuto alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché con il riparto delle competenze e dei beni delineato dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Per questi motivi le Province autonome di Trento e di Bolzano propongono:

- in primo luogo, l'abrogazione dell'articolo 8 del decreto-legge in fase di conversione in legge;
- in subordine, l'abrogazione dei commi 3, 4 e 15 dell'articolo 8;
- in subordine, l'aggiunta nei commi 3, 4 e 15 dell'articolo 8 del seguente periodo: "Il presente comma non si applica nel territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano".

Roma, 23 luglio 2026



